



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO PER LA
COMPARTECIPAZIONE DEGLI
ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI E DEI
SOGGETTI CON DISABILITA'
PERMANENTE GRAVE AL COSTO
DELLA RETTA APPLICATA
NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15 / 12.04.2012

Premessa

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione -attraverso l'utilizzo di indicatori- della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente Regolamento, che recepisce quanto indicato nella D.G.R. 23 luglio 2007, n. 37-6500, sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi (v. in particolare D.P.C.M. 221/1999).

Pur non prescindendo dalle norme di cui sopra le norme che seguono contengono ulteriori criteri aggiuntivi, ai sensi dell'art.3 del D.Lggs.130/2000.

Infatti, per determinare l'entità della compartecipazione, nel presente atto, non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nell'ISE) ma solo quella dell'utente.

Le norme aggiuntive previste dal presente regolamento (in conformità ai criteri indicati dalla D.G.R. 23 luglio 2007, n. 37-6500) disciplinano la modalità di valutazione di eventuali variazioni della situazione economica successiva alla presentazione della dichiarazione, intervenute nel corso di validità della stessa.

art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1/2004 e della D.G.R. 23 luglio 2007, n. 37-6500, disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei contributi destinati all'integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero di persone anziane non autosufficienti e dei soggetti con disabilità permanente grave.

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle D.G.R. n. 17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006) praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti. In modo analogo si procede per quanto attiene alle rette poste a carico delle persone con handicap permanente grave

Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine degli enti gestori e/o dei Comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

art. 2

Principi e finalità

L'inserimento della persona anziana o del soggetto con disabilità permanente grave in Struttura Residenziale deve, di norma, avvenire solo a seguito di valutazione e accertamento della impossibilità di permanenza al domicilio, pur in presenza della attivazione dei supporti domiciliari sociali e sanitari destinati a sostenere la rete familiare e/o parentale di riferimento.

Qualora l'istituzionalizzazione risulti inevitabile e si presenti come intervento idoneo a rispondere ai bisogni socio-sanitari della persona, occorre garantire la fruibilità di questa risorsa anche al soggetto il cui reddito non garantisce la possibilità di sostenere il pagamento della retta assistenziale prevista.

art. 3

Beneficiari

Possono chiedere l'erogazione del contributo di integrazione del reddito per il pagamento della retta di ricovero le persone in condizione di non autosufficienza, con indicazione della tipologia di struttura necessaria.

I richiedenti devono essere residenti in uno dei Comuni Convenzionati o, in caso di passaggio da un regime di ricovero privato al regime di ricovero convenzionato, devono essere stati anagraficamente residenti in uno dei Comuni Convenzionati precedentemente al primo ricovero.

art. 4

Riferimenti soggettivi della situazione economica

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

art.5

Criteri di valutazione della situazione economica

Al sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e non vengono calcolati al fini della valutazione del reddito.

Le indennità concesse a titolo di minorazione sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza.

In occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (ricovero in struttura) è pertanto giustificato utilizzare le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l'indennità medesima viene concessa.

L'utente anziano non autosufficiente ed il soggetti con disabilità permanente grave contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale (v. D.G.R. 17-15226 del 30/3/2005 "criteri di compartecipazione") con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e

con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta esclusivamente la situazione economica dell'utente come definita al punto 5.1 e seguenti.

5.1. - REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) -o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

5.2. - REDDITO

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

-dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.

-dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, -per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

5.2.1. - DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall'ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

5.3 - PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cut alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l'importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

i) valore dei beni mobili posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

5.4. - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore -determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".

- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

5.5. - DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

5.6. - VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Comune di Arona Settore Servizi alla Persona, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

art. 6 Franchigie

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

6.1. - FRANCHIGIA SUL REDDITO:

Una somma non inferiore a 80 euro mensili (somma da adeguarsi periodicamente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.

6.2. - FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae -fino a concorrenza- la franchigia di euro 15.493,71 come previsto dal D.Lgs.109/1998 e s.m.i.

6.3. - FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

6.3.1. Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero, come previsto dal D.Lgs.109/1998 e s.m.i.

Tale detrazione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (art. 4, c. 1) è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

6.3.2. Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica, come richiamati al successivo art. 9.

art.7

Determinazione della situazione economica complessiva al fine della compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del d.lgs.109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche;
- d) contratti di recupero da parte del Comune di Arona e Comuni Convenzionati.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

art.8

Modalità di calcolo della contribuzione a carico dell'utente e della eventuale integrazione a carico del Comune

La misura giornaliera della contribuzione dell'utente al pagamento della retta socio-assistenziale è così determinata:

§ Importo annuo indennità concesse al beneficiario della prestazione a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) ed eventuali altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

§ + Importo Indicatore Situazione Reddituale (ISR) indicato dalla dichiarazione sostitutiva unica in riferimento al solo beneficiario della prestazione

§ + 20% dell'importo Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) indicato dalla dichiarazione sostitutiva unica in riferimento al solo beneficiario della prestazione

= Indicatore della situazione economica (ISE) integrato dall'eventuale indennità concessa a titolo di minorazione

- franchigia sul reddito come indicata al precedente punto 6.1.)

La somma risultante, divisa per gg. 365, determina il massimale di quota giornaliera a carico della persona ricoverata.

Se tale importo risulta inferiore alla retta giornaliera socio-assistenziale applicata, si determina per differenza il contributo di integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale giornaliera a carico del Comune di Arona e Comuni Convenzionati.

L'erogazione del contributo a carico del Comune sarà effettuata direttamente al presidio ospitante.

art. 9

Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito.

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 17-15226 "... deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in Struttura Residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Tale sostegno, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Comune di Arona e Comuni Convenzionati, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali, nei limiti delle risorse disponibili.

Nello specifico, se il coniuge o gli altri familiari (previsti dall'art.433 del C.C.) non dispongano di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, documentato dalla dichiarazione sostitutiva unica dell'intero nucleo familiare e dalla attestazione ISEE, il Settore Servizi alla Persona , predispose con riferimento al Regolamento dell'Assistenza Economica vigente, un apposito piano di intervento che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in Struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti di cui sopra, indicati nella citata D.G.R. n. 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano d'intervento formulato.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

art. 10 **Modalità di presentazione della richiesta**

La domanda di integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale deve essere presentata al Settore Servizi alla Persona del Comune di Arona a cura dell'interessato o del familiare/tutore che ha sottoscritto con il presidio ospitante il contratto di ospitalità.

Il Servizio Sociale, raccolta tutta la documentazione necessaria:

- istanza
- dichiarazione sostitutiva unica del beneficiario
- autocertificazione del beneficiario relativa ad eventuali beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta della prestazione o Modelli reddituali relativi ai cinque anni precedenti l'istanza

L'istruttoria ha di norma la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda al Comune di Arona, completa di tutta la documentazione richiesta. Entro tale termine sarà data comunicazione scritta in merito all'esito dell'istruttoria all'interessato e al presidio ospitante.

Il Comune di Arona ogni anno:

- 1. invita gli utenti già fruitori della prestazione a ripresentare la dichiarazione sostitutiva unica
- 2. determina l'eventuale contributo di integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale a carico del Comune;
- 3. comunica tale determinazione all'utente e alla struttura, con la precisazione che l'erogazione del contributo a carico del Comune verrà effettuata direttamente al Presidio ospitante.

art. 11 **Cessazione dell'intervento**

L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero sarà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'utente e in relazione agli eventuali aumenti della retta socio- assistenziale validati ai sensi della D.G.R. n. 2-3520 del 31.7.2006 L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.

art. 12

Integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero di persone anziane riconosciute autosufficienti

L'integrazione del reddito per il pagamento della retta di ricovero a favore di anziani in condizione di autosufficienza, è da considerarsi come evento eccezionale, realizzabile solo se l'inserimento promosso dal Servizio Sociale (e/o concordato con lo stesso) sulla base di una valutazione professionale che ritenga tale intervento l'unico idoneo a rispondere alle esigenze della persona.

In questo caso, è facoltà del Comune di Arona definire, in relazione alla situazione socioeconomica della persona interessata, l'ammontare del contributo di integrazione, avendo come riferimento i criteri previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

art. 13 Ricoveri di sollievo

Le richieste di integrazione economica relative alla retta socio assistenziale riferita ai ricoveri di sollievo (con durata massima di norma di 60 giorni o altri termini stabiliti dalla U.V.G.) verranno prese in considerazione dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Arona, esclusivamente in presenza dei seguenti elementi:

1 progetto individualizzato (mirato a favorire la permanenza dell'interessato presso il proprio domicilio) proposto dai servizi socio-sanitari e validato dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica

2 impossibilità del ricovero conseguente alla accertata impossibilità di sostenere parzialmente o totalmente la retta socio - assistenziale da parte dell'utente.

Restando ferme le modalità per la determinazione dell'integrazione economica di cui agli artt. 5 - 6 - 7 e 8) del presente regolamento. Verranno inoltre considerate le spese che rimangono a carico della persona durante il periodo di ricovero (affitto, utenze, etc.).

art. 14 Controlli

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune di Arona effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

art 15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ai relativi decreti attuativi e alle norme legislative vigenti.